



UNIONE EUROPEA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Direzione Didattica Statale "A. De Gasperi" – Capaci
C.so Isola delle Femmine 26 - 90040 CAPACI (PA)
0918671318

C.F.80029580828 - Cod.Mecc.PAEE063003

 : pae063003@istruzione.it – pae063003@pec.istruzione.it

 www.ddcapaci.edu.it

Cod. Univoco: UFIUQY

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO DEFINITIVO 2023/2024

VISTA l'ipotesi del contratto collettivo integrativo 2023/2024 stipulata in data 12 marzo 2024;


VISTA la relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d'Istituto 2023/2024, di cui alla pre-intesa sottoscritta il 12/03/2024, redatta dal DSGA con Prot.3552/2024 del 17 marzo 2024;


VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico all'ipotesi del contratto integrativo 2023/2024 Prot.3553/2024 del 17/03/2024;

VISTA l'email di inoltro (Prot.3554/2024 del 17/03/2024) della suddetta documentazione al collegio dei revisori dei conti ambito 42 al fini del rilascio della certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi contratto integrativo di istituto 2023-2024;


VISTO il verbale del collegio dei revisori dei conti ambito 42, n.3 del 22 aprile 2024, relativo al parere positivo della certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi contratto integrativo di istituto 2023-2024;

Il giorno 8 (otto) del mese di Maggio dell'anno duemilaventiquattro alle ore 11,00 presso l'ufficio del Dirigente Scolastico della **Direzione Didattica Statale "Alcide De Gasperi" di Capaci**, giusta convocazione Prot.5779/2024, viene sottoscritto l'accordo, finalizzato alla stipula **DEFINITIVA** del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto 2023-2024.





Sono presenti per la stipula del contratto d'istituto:

a) per la parte pubblica il Dirigente Scolastico Reggente:  Simonetta Calafiore

b) per la RSU d'Istituto i sigg:

Marretta Rita Maria

Romano Francesco

Giustina Tomaselli

c) per le OO.SS.:

FLC-CGIL _____

 CISL SCUOLA _____

GILDA-UNAMS _____


 SNALS-CONFALS _____

ANIEF _____

TITOLO PRIMO - PARTE NORMATIVA


CAPO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata.

- 
1. Il presente Contratto Integrativo è sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e i delegati delle Organizzazioni Sindacali accreditate e si applica a tutto il personale docente ed ATA della **Direzione Didattica Statale "Alcide De Gasperi" di Capaci**;
 2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL ed è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;
 3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni;
 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;
 5. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo s'intende tacitamente abrogato qualora incompatibile con atti normativi e/o contrattuali successivi;
 6. Il presente contratto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. Modifiche ed integrazioni saranno apportate per adeguamento del presente Contratto Integrativo alla normativa vigente;
 7. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alla normativa primaria e contrattuale vigente;
 8. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva il contratto integrativo viene trasmesso all'A.R.A.N. corredato della relazione illustrativa e tecnica, nonché viene pubblicato sull'albo sindacale online.
- 

Art. 2 – Interpretazione autentica e clausole di raffreddamento.


1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare;
2. Le parti si incontrano entro i 7 giorni successivi alla richiesta di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro 30 giorni. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale;
3. Le parti, nei primi trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta di cui al precedente comma 2 non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette;
4. Le stesse parti compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo sulle materie demandate;
5. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all'art. 6 CCNL 18.01.2024, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso;
6. L'art. 9 CCNL 18.01.2024 abroga l'art. 8 del CCNL 19/04/2018.



Art.3 - Clausola di riserva

1. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'accordo su specifiche materie oggetto di contrattazione ed il protrarsi delle trattative determini un obiettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, l'Amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo;
2. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

CAPO II RELAZIONI SINDACALI CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI



Art. 4 – Gestione della Bacheca sindacale

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione, per ogni plesso dell'istituzione scolastica di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente l'attività della RSU:
 - nella bacheca digitale sul sito della scuola;
 - nell'atrio di ciascun plesso dell'istituto;
2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.5 del CCNQ 4/12/2017 sulle prerogative sindacali;
3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale alla stessa indirizzato ed inviato per Posta elettronica ordinaria;
4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle

OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi nella bacheca sindacale cartacea ovvero pubblicati sulla bacheca sindacale online.

Art. 5 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola che esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 10 e 16 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dagli artt. 10 e 18 del CCNQ 04/12/2017;
2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, con preavviso di giorni.
3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.

Art. 6 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa;
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali *ad personam*, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, in segreteria ovvero sulla bacheca sindacale;
3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad internet.

Art. 7 - Trasparenza amministrativa

1. Copia dei prospetti relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, priva dei nominativi, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art. 5 CCNL 2019/21;
2. Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.

Art. 8 - Diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva con richiesta da inviare via posta elettronica ordinaria;
2. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.

Art. 9 - Assemblee sindacali

1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi dell'art. 4 del CCNQ 04/12/2017 e dell'articolo 31 del CCNL 2019/21;

2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica; se l'assemblea ha carattere provinciale secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale;

3. Le assemblee sindacali possono svolgersi anche con modalità a distanza;

4. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:

a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;

b) dalla RSU nel suo complesso (che la indice a maggioranza) e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;

c) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i..

Art. 10 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

1. La convocazione dell'assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico;

2. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione;

3. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere e precisamente dalle ore 8:30 alle ore 10:30 oppure dalle ore 11:00 alle ore 13:00 etc. (secondo l'orario relativo ad ogni plesso scolastico);

4. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico;

5. E' obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno giorni 2 (due) al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato regolarmente in servizio. La dichiarazione di adesione è irrevocabile.

Art. 11 - Svolgimento delle assemblee sindacali

1. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea;

2. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali;

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 4, lettera c10) la contrattazione di istituto individua il contingente di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi della scuola e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. Finalizzato a garantire, comunque, la più larga partecipazione agli interessati, si individua il seguente contingente: n. 3 unità di personale collaboratore scolastico per la sede Centrale, n.2 per il Plesso G. Longo e n. 1 unità di personale ausiliario per il Plesso M.Pia Mazzola ex via degli Oleandri, n.1 unità di personale ausiliario per il plesso Maria Capogiri e n.1 unità di personale amministrativo. La contrattazione di istituto, per l'individuazione del personale tenuto a garantire il servizio, tiene conto dei seguenti criteri:

- disponibilità volontaria;

- Individuazione da parte del Dsga secondo il criterio della rotazione.

Art. 12 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali, disciplinato dal Titolo II agli artt. da 4 a 9 del CCNL 18.01.2024, è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali firmatari del CCNL 2019/21, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti;
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi;
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art. 30 del CCNL 2019/21 prevede i seguenti istituti:
 - a) Contrattazione integrativa (art. 30, comma 4, lettera c));
 - b) Confronto (art. 30, comma 9, lettera b));
 - c) Informazione (art. 30, comma 10, lettera b)).
4. Gli incontri sono convocati di intesa tra il Dirigente Scolastico, le Organizzazioni Sindacali e la RSU e, eventualmente, si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti;
5. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2019/21 con un preavviso, di norma, di almeno giorni 7 (sette);
6. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla, nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione;
7. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art. 13 - Materie oggetto di contrattazione di istituto

1. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art. 30 del CCNL 2019/21 sono:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi e la determinazione del valore degli incarichi specifici conferiti al personale ATA, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del CCNL 2019/21.
 - i criteri per l'attribuzione e la determinazione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, D.Lgs.165/2001 al personale docente educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro) e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della Legge 160/2019;
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali, ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017;
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di Formazione dei docenti;
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione). Nel caso in cui per disposizioni delle autorità competenti venga disposta la

sospensione delle attività didattiche in presenza dovrà darsi piena attuazione a quanto previsto dall'Ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritto in data 25 ottobre 2020 ed in particolare all'art. 3, comma 3 e successive modifiche;

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
- i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al Decreto Ministeriale nr. 63 del 5 aprile 2023 (valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell'orientamento/orientatore).

Art. 14 - Materie oggetto di confronto

1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (anche nei casi di attivazione della DDI in relazione ai criteri per l'individuazione del personale destinato a prestare il proprio servizio in modalità agile, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità), nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo MOF;
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA, per i plessi situati nel comune della sede. Per l'assegnazione del personale ai plessi fuori del comune sede dell'istituzione scolastica, si rimanda al Titolo III del presente contratto;
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo (in particolar modo, nelle ipotesi di prestazione del servizio in modalità agile) e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
- i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto previsto per il personale amministrativo e tecnico delle Istituzioni scolastiche, nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 2019-2021, che dovranno tenere conto dell'esigenza di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico e con le specifiche necessità tecniche delle attività;
- i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare ed è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2019/21. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni;

3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre dieci giorni. Gli incontri si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata previo accordo tra le parti;

4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 15 - Materie oggetto di informazione

1. L'informazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del CCNL 2019/21, è resa, preventivamente e in forma scritta, dall'Amministrazione ai soggetti sindacali firmatari del CCNL 2019/21, al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti le materie di confronto e di contrattazione.
2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della

contrattazione integrativa:

- la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
- i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 78 del CCNL 2019/21 (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato e il numero dei lavoratori coinvolti, escludendo ogni possibilità di associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2019/21 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata il più rapidamente possibile.

TITOLO SECONDO – CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

CAPO I

Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 16 - Campo di applicazione

1. Il presente capo ha ad oggetto l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e le norme in materia di sicurezza, salvo quanto previsto dalle vigenti norme legislative e contrattuali;
2. I soggetti tutelati sono coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
3. Gli studenti, pur non essendo numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza;
4. Sono, altresì, tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo, diritto di presenza presso i locali della istituzione scolastica si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti, tirocinanti*).

Art. 17 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro ai fini della sicurezza, secondo quanto disposto dal D.M. 292/96 ed ex art.2 del D. Lgs. 81/2008, assicura:
 - l'adozione di misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature ed i videoterminali;
 - la valutazione dei rischi esistenti e, conseguentemente, l'elaborazione del documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, con-

sultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

- la designazione del personale incaricato di attuare le misure;
- l'organizzazione delle attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico sia come formazione iniziale dei nuovi assunti: i contenuti minimi della formazione sono quelli statuiti dal Decreto interministeriale Lavoro/Sanità del 16/01/1997, richiamato dall'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.

Art. 18 – Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione designando tra i dipendenti, previa consultazione del RLS, le figure sensibili in proporzione alle dimensioni della Istituzione scolastica, nonché gli addetti alle emergenze, al Primo Soccorso, all'evacuazione e all'antincendio.
2. Il Dirigente Scolastico predispose il Servizio di Prevenzione e Protezione e, sulla base di quanto disposto nel DVR della Istituzione scolastica, individua il contingente necessario.

Alle figure individuate compete l'assolvimento di tutte le funzioni previste dalle normative sulla sicurezza.

2. In sede di contrattazione integrativa "possono" essere previsti compensi orari come da tabelle allegata al CCNL 2019/2021 ovvero in misura forfettaria.

Art. 19 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)

1. Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione con funzione consultiva per la protezione/prevenzione dai rischi. Alla riunione prendono parte lo stesso Dirigente o un suo rappresentante che la presiede, il RSPP, il Medico competente, nonché l'RLS.
 2. Nella riunione il Dirigente Scolastico discute dei seguenti punti:
 - il DVR e il Piano dell'Emergenza;
 - l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
 3. Il Dirigente Scolastico può accogliere le indicazioni scaturite dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione.
- La riunione viene verbalizzata per iscritto ed il verbale viene conservato in apposito registro.

Art. 20 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

1. Il Dirigente Scolastico realizza e promuove attività di informazione e formazione nei confronti dei dipendenti lavoratori;
2. Tali attività possono riguardare anche gli alunni con i mezzi ritenuti più idonei;
3. L'attività di formazione verso i dipendenti non può derogare i contenuti minimi previsti dalle normative vigenti.

Art. 21 – Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene designato dalla RSU al suo interno ovvero viene eletto dall'assemblea del Personale d'istituto al suo interno, se in possesso delle necessarie competenze. Tali competenze, tuttavia, possono essere acquisite con la frequenza di un apposito corso;
2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto;
3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso la frequentazione di un corso di aggiornamento specifico;
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e del medico competente;
5. La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs. 81/08, articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate;
6. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato al fine di designare il Responsabile e gli Addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola;
7. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene consultato in merito all'organizzazione della formazione ex artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;
8. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito;
9. Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:
 - le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
 - le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
 - la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto della privacy;
 - le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. Al RLS, sono garantite le ore previste per l'espletamento della funzione (40 ore individuali).
10. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è in carica fino a diversa comunicazione della RSU;
11. All'inizio dell'anno scolastico, la RSU entro 15 (quindici) giorni comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

CAPO II

I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L. 146/90

Art. 22 - Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero

1. Il lavoratore che intende partecipare ad uno sciopero fornisce, ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020, dichiarazione di intendere partecipare, non voler partecipare ovvero di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo;
2. In applicazione dell'art. 3, comma 2 del succitato Accordo, l'individuazione del numero dei lavoratori interessati a garantire tali servizi ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione, sono definiti nell'apposito protocollo di Intesa Dirigente/OO.SS. rappresentative.

9

CAPO III LA COMUNITÀ EDUCANTE

Art. 23 - La comunità educante e democratica

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio;
 2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs. 297/94.
- RM

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

A

Art. 24 - Formazione del personale

1. Le risorse per le attività di formazione per il personale docente ed ATA (in coerenza con gli obiettivi e le finalità definiti con il Piano Nazionale di formazione dei docenti e dell'istituzione scolastica) sono ripartite tra le diverse categorie di personale (docente ed ATA) secondo i seguenti criteri generali:
 - a) 80% della disponibilità per il personale docente;
 - b) 20% per il personale ATA;
 2. L'art. 36 del CCNL 2019/2021 riconosce espressamente tale diritto al personale, sia attraverso la predisposizione di percorsi formativi interni, sia attraverso l'incentivazione alla partecipazione a percorsi anche universitari di formazione;
 3. Tutto il personale scolastico deve essere messo in condizione di poter accedere alle iniziative di formazione, in particolare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto del Piano di formazione predisposto dal DSGA, anche in relazione alle procedure che prevedono l'utilizzazione di strumenti informatici, nonché di specifiche piattaforme digitali connesse ai processi affidati (contabilità, gestione documentale/degli alunni/del personale);
 4. Ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2019/2021, i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma e salvo esigenze di servizio, durante l'orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio;
 5. Per il Personale Docente i fondi disponibili saranno utilizzati per compensare formatori ed attività di autoformazione-aggiornamento. La formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento di cui all'art. 43 (Attività dei docenti) CCNL 2019/2021. Le ore di formazione ulteriori rispetto alle attività funzionali all'insegnamento sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
- A

6. Sono obbligatorie tutte le attività formative deliberate dagli organi collegiali, conformemente al PIANO di formazione del personale disposto nel PTOF.

La fruizione da parte dei docenti di 5 (cinque) giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento con l'esonero dal servizio è autorizzata per i corsi:

- organizzati o autorizzati dall'U.S.R. o dal MIM;
- organizzati da altre Amministrazioni pubbliche (Università, Enti qualificati autorizzati presso MIM);
- corsi organizzati in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF;
- corsi organizzati a livello di scuola o da scuole viciniori;

se l'iniziativa riguarda tematiche strettamente professionali, sia trasversali sia specifiche per aree disciplinari miranti al potenziamento della qualità professionale, ai processi innovativi in atto e al potenziamento dell'offerta formativa.

Ulteriori giorni di esonero saranno concessi nelle forme ed in misura compatibile con la qualità del servizio, da valutare di volta in volta;

7. Criteri specifici per la partecipazione a corsi di formazione per i quali è prevista la possibilità di fruire fino a 5 (cinque) giorni di permesso retribuito sono:

- priorità ai docenti titolari;
- riguardare iniziative ricomprese nel Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione dell'Istituto;
- coerenza del corso con la materia di insegnamento;
- coerenza del corso con l'incarico che si svolge all'interno dell'Istituzione scolastica;
- possibilità di essere sostituiti durante l'assenza con personale interno.

8. Il diritto ai 5 giorni è valido anche per la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento in qualità di formatore, esperto o animatore;

9. Precisato che le iniziative formative del personale docente, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento, il Dirigente Scolastico nel concedere i permessi per l'aggiornamento seguirà i seguenti criteri.

10. La richiesta del personale deve:

- a. essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo;
- b. esplicitare la disponibilità ad effettuare relazioni e/o interventi di restituzione/informazione/stimolo a gruppi di docenti "affini" e/o al Collegio;
- c. dai permessi non devono conseguire oneri per l'amministrazione o disagi all'attività didattica.

11. A parità di iniziativa, considerata la possibile ricaduta all'interno dell'Istituto, si concederà il permesso prima a chi partecipa ad iniziative che costituiscono il completamento di un percorso pluriennale, avviato nel precedente anno scolastico, poi a chi non ne ha ancora fruito nell'anno scolastico in corso o in quello precedente;

12. Qualora ci fosse parità anche rispetto alla fruizione di permessi come indicato nel punto precedente, si terrà in considerazione il criterio del minor servizio, quale indice di maggior necessità di formazione, con priorità al personale con contratto a tempo indeterminato;

13. Ai sensi dell'art. 44, comma 4 del CCNL 2019/2021 le attività di formazione programmate annualmente dal collegio dei docenti con il PTOF ed eccedenti le 80 ore funzionali sono retribuite secondo le seguenti modalità: compensi forfettari a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, fatta salva la disponibilità dei fondi;

14. Ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2019/2021, le somme impegnate per la formazione e non spese


nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa;

15. Ai sensi dell'art. 15 CCNL 2019/2021, al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attività del piano della formazione predisposto dal DSGA, sentito il personale interessato, saranno previste specifiche iniziative formative per il personale ATA (incluso il DSGA) che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;

16. La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l'obiettivo di fornire al personale le competenze necessarie per l'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.



Art. 25 - Congedi dei genitori ex art. 34 CCNL 18.01.2024.



1. Al personale scolastico è riconosciuto il cosiddetto periodo di congedo parentale come da art. 34 CCNL 18.01.2024, previa presentazione di relativa domanda, contenente l'indicazione della durata, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, salvo le ipotesi di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto del suddetto termine. In tale ultimo caso, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro;

2. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di congedo;

3. Il periodo di congedo dei genitori vale ai fini dell'anzianità di servizio e non riduce i periodi di ferie;

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001, ai lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal medesimo d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall'art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.



Art. 26 - Congedo per donne vittime di violenza (Art. 17 CCNL 18.01.2024)

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 80 del 2015, ha diritto, previa formale richiesta, ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire, su base giornaliera (o anche su base oraria per il solo personale ATA), nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato;

2. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice in questione è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento;

3. I periodi di congedo ex art. 17 CCNL 18.01.2024 possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni;

4. I medesimi periodi, inoltre, sono computati a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio, non riducono le ferie e sono utili ai fini della tredicesima mensilità;

5. La dipendente vittima di violenza ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo la disciplina di riferimento. La medesima lavoratrice, indipendentemente dalle normali procedure di mobilità, ha diritto di presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 CCNL 18.01.2024.

CAPO V DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE A.T.A.

Art. 27 - Definizione del Piano delle Attività del personale A.T.A. (art. 63 CCNL 2019-21)

- 
1. In base a quanto disposto nell'art. 63 del CCNL 2019-2021, il Direttore SGA all'inizio dell'anno scolastico formula, all'esito di uno specifico incontro con il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il Piano delle Attività;
 2. Il DS anche sulla base delle proposte formulate nell'incontro di cui al precedente comma, individua il personale A.T.A. che partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ex articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017.



Art. 28 - Modalità di articolazione dell'orario di lavoro e criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (Art. 63-66 CCNL 18.01.2024).

- 
- 
1. L'orario del personale ATA (fatta eccezione per il Direttore S.G.A. il quale, in considerazione della sua posizione apicale, organizza autonomamente il proprio orario di lavoro, previo accordo con il Dirigente Scolastico, assicurando il rispetto delle 36 ore settimanali) deve garantire il regolare svolgimento del servizio e deve essere funzionale nell'erogazione dei servizi all'utenza con articolazione oraria antimeridiana e pomeridiana;
 2. Nell'organizzazione dell'orario di lavoro possono essere adottate le sotto-indicate tipologie di orario di lavoro in relazione alle esigenze della Istituzione scolastica:
 - Orario di lavoro flessibile
 - Turnazioni
 - Orario plurisettimanale
 3. L'orario di lavoro deve essere funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza;
 4. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità educative, didattiche e dell'utenza dei servizi generali ed amministrativi;
 5. L'orario flessibile può essere accordato ai dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal D.lgs. n. 151 del 2001 e che ne facciano richiesta;
 6. Successivamente si terrà conto anche delle necessità del personale in situazioni di tossicodipendenze, di inserimento di figli in asili nido, di figli in età scolare, di impegni in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 e che ne faccia richiesta, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
 7. La rimodulazione dell'orario di entrata e di uscita deve essere proporzionata:
 - Per gli Operatori:
La rimodulazione dell'orario di entrata anche successivo all'inizio delle lezioni giornaliere nel

rapporto non può essere superiore ad 1/5 (ad es. su n.5 unità di personale in servizio nella sede/plesso, la flessibilità può essere consentita a n.1); ciò al fine di garantire comunque il regolare svolgimento del servizio e delle lezioni;

La rimodulazione dell'orario di uscita degli operatori non può avvenire prima che siano terminate le lezioni giornaliere a condizione che il mattino seguente l'ingresso sia in orario congruo con l'espletamento del servizio di pulizia non effettuato il giorno precedente.

In caso di chiusura della sede/plesso per lo svolgimento di lavori improrogabili, sarà possibile effettuare una turnazione del personale in servizio nella sede/plesso interessata/o al fine di garantire lo svolgimento dei lavori necessari anche nelle ore pomeridiane.

▪ Per gli Assistenti:

La flessibilità in ingresso ed in uscita comunque non oltre n. 1 ora dall'inizio delle attività mattutine o n. 1 ora dal termine delle stesse. Dovrà sempre essere garantito l'orario di lavoro settimanale o con prolungamento dell'orario di uscita in caso di ingresso posticipato o con recuperi programmati nell'arco della settimana in caso di uscite anticipate. Il beneficio potrà essere concesso contemporaneamente nel rapporto non superiore a 1/4.

Art. 29 – Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)

1. Nel caso in cui singoli plessi dell'istituto siano sede di elezioni, il personale ivi impiegato potrà assolvere ai propri obblighi di servizio secondo le seguenti modalità:

- cambio sede di servizio;
- utilizzo giorni di ferie/recupero.

Art. 30 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e flessibilità oraria

(non previsto)

Art. 31 - Sostituzione del titolare di incarico di DSGA (Art. 57 CCNL 18.01.2024)

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 57 CCNL 18.01.2024, nel caso in cui il Funzionario E.Q. titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni (o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica o educativa) e non oltre tre mesi continuativi, incluse proroghe, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l'istituzione scolastica ed inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione o, in sua assenza, nell'Area degli Assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze;
2. Al personale soprarrichiamato che sostituisce il titolare di incarico di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, l'indennità di cui all'art. 56 del CCNL 18.01.2024, in luogo del compenso individuale accessorio;
3. Diversamente, qualora il titolare dell'incarico di DSGA sia assente per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, il responsabile dell'ufficio relativo all'Ambito territoriale:
 - a) conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a5); in queste ipotesi, al personale cui viene conferito un incarico temporaneo di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e in luogo del compenso individuale accessorio, l'indennità di cui all'art. 56 del CCNL 18.01.2024, con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
 - b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico *ad interim* ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA presso altra scuola. In questo caso lo

svolgimento dell'incarico *ad interim* è retribuito con una indennità pari al 100% dell'indennità di direzione relativa all'istituzione scolastica presso cui è conferito l'incarico, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di detta istituzione.

Art. 32 – Incarichi specifici (art. 54 CCNL 18.01.2024)

1. Il Dirigente Scolastico, su proposta del Funzionario titolare di incarico di D.S.G.A., previo confronto sui criteri di individuazione del personale ai sensi dell'art. 30, comma 9, lett. b6), può conferire al personale ATA effettivamente in servizio e non titolare di incarico di DSGA, incarichi specifici, della durata di un anno scolastico, di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, come descritto nel piano delle attività;
2. Tali incarichi sono retribuiti con specifico compenso il cui valore è stabilito in sede di contrattazione integrativa di istituto di cui all'art. 30, comma 2, lett. c), in ragione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa destinate a tale finalità, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 54 CCNL 18.01.2024;
3. Per i compiti di particolare rilevanza legati all'assistenza agli alunni - ivi compresi quelli della scuola dell'infanzia e quelli con disabilità - e al primo soccorso svolti dall'Area dei collaboratori scolastici è riconosciuto un compenso il cui valore varia sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale tenendo conto del numero di studenti assistiti e delle peculiarità delle attività da svolgere;
4. In sede di contrattazione integrativa d'istituto è possibile prevedere che, per il personale titolare di posizione economica, l'indennità correlata all'incarico in questione sia assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento;
5. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato.

Art. 33 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione).

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario di servizio obbligatorio (36 h). Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo dà diritto all'accesso al fondo di istituto, salvo la possibilità di recupero compensativo nel caso d'indisponibilità finanziaria, da fruire prioritariamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse;
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere autorizzate dal Direttore S.G.A. e costituire oggetto di formale incarico.

Art. 34 – Collaborazioni plurime del personale ATA

1. A norma dell'art. 57 del CCNL 29/11/2007, il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella istituzione scolastica;
2. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico, sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Art. 35 - Criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale ATA, inclusi quelli inerenti i progetti nazionali e comunitari destinati alla remunerazione del personale, oggetto di contrattazione integrativa d'istituto ex art. 30, comma 4, lett. c) del CCNL 18.01.2024.

1. Nell'individuazione delle unità di personale a cui riconoscere compensi accessori, inclusi quelli inerenti tutti i progetti nazionali e comunitari destinati alla remunerazione del personale, il Dirigente scolastico tiene conto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa d'istituto ex art. 30, comma 4, lett. c) del CCNL 18.01.2024.
2. In particolare, il DS tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. disponibilità espressa del lavoratore;
 - b. specifica professionalità ed esperienza in merito all'attività da svolgersi;
 - c. qualora vi sia un numero di disponibilità maggiore rispetto agli incarichi da assegnare, a parità di professionalità, si applica la regola dell'anzianità di servizio nella stessa scuola ovvero, in subordine, il criterio della rotazione;
3. In assenza di disponibilità e/o specifiche professionalità si fa ricorso alle collaborazioni plurime di cui all'art. 57 del CCNL 29/11/2007.

Art. 36 - Le ferie del personale ATA (Art. 95 CCNL 18.01.2024)

1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL e spettanti per ogni anno scolastico sono goduti nel corso di ciascun anno solare, anche in modo frazionato, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio e purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio;
2. La richiesta va presentata, almeno tre giorni prima, al Dirigente scolastico il quale sentito il DSGA, concede le ferie richieste compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero minimo di persone in servizio, fatta eccezione per quanto disposto nel successivo punto.
3. A ciascun dipendente che ne abbia fatto richiesta è in ogni caso assicurato il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, da richiedersi, orientativamente entro il 30 aprile;
4. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni dell'Area e settore professionale di appartenenza;
5. E' stabilito, quale numero minimo di presenze di personale in servizio durante il periodo di sospensione delle attività didattiche: n.2 AA e n. 3 CS nella sede centrale (in caso di chiusura dei plessi staccati);
6. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o interrotte per urgenti ed indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.
7. Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione;
8. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e solo nelle ipotesi in cui la mancata fruizione derivi da impossibilità non imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità (Dichiarazione congiunta n. 7 CCNL 18.01.2024);

9. Le ferie del personale ATA assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico (Art. 35 CCNL 18.01.2024).

10. Le ferie degli operatori/collaboratori scolastici devono essere fruite, preferibilmente e sentito il DSGA, durante il periodo di sospensione dell'attività didattica.

Art. 37 - Permessi per il personale ATA a tempo indeterminato

1. In aggiunta ai permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge di cui all'art. 68 CCNL 18.01.2024, il personale ATA ha diritto a ulteriori 18 ore (riproporzionate nei casi di lavoro a tempo parziale) di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione;

2. Ai dipendenti ATA, l'art. 69 CCNL 18.01.2024 riconosce, altresì, specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su base giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporta e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse;

Art. 38 - Permessi per il personale ATA a tempo determinato

1. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ha diritto a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all'art. 67 CCNL 18.01.2024;

2. Allo stesso personale di cui al punto precedente è riconosciuto il permesso per lutto di cui al comma 8 dell'art. CCNL 18.01.2024, nonché il permesso matrimoniale di cui al comma 9 del medesimo articolo, della durata di 15 giorni consecutivi;


3. Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al punto precedente sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 del CCNL 29.11.2007.

Art. 39 - Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo ex art. 77 CCNL 18.01.2024

1. A norma dell'art. 77 CCNL 18.01.2024, all'assistente tecnico del primo ciclo di cui alla legge n. 178 del 2020, utilizzato su più sedi, è riconosciuta un'indennità a carico delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

2. Il relativo importo, stabilito in sede di contrattazione integrativa nazionale di cui all'art. 30, comma 4, lett. a6), varia da un minimo di 350,00 Euro ed un massimo di 800,00 Euro annui lordi, in relazione al numero di scuole affidate e della distanza media tra le stesse.

Art. 40 – Lavoro agile



1. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali della sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dal lavoratore e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In ogni caso, nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, nonché la piena operatività della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 81 del 2017;

2. Possono accedere al lavoro agile il Funzionario EQ e gli assistenti tecnici e amministrativi assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. L'accesso al lavoro agile avviene tramite richiesta formale da parte del dipendente e a seguito della stipula di un accordo individuale scritto tra amministrazione e dipendente.

L'accordo individuale dovrà contenere:

- 1) La durata dell'accordo che può essere a termine o a tempo indeterminato.
- 2) Le giornate di lavoro da svolgersi in sede e quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi. Il personale scolastico potrà svolgere un massimo di 12 giornate mensili di lavoro a distanza. Il numero di tali giornate è definito nell'accordo individuale e dovrà tenere conto di condizioni di particolare necessità.
- 3) La modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell'amministrazione, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni, salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81 del 2017;
- 4) Ipotesi di giustificato motivo di recesso.
- 5) Le indicazioni della fascia di contattabilità, fissata in 6 ore, e della fascia di inoperabilità che, salvo accordo specifico, sarà ricompresa tra le 17,30 e 7,30.
- 6) Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione lavorativa resa dal lavoratore all'esterno dei locali che, salvo accordo specifico, avverrà mediante verifica degli obiettivi assegnati.
- 7) L'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione.
- 8) L'eventuale strumentazione che l'amministrazione fornisce per la durata dell'accordo individuale.

3. Settimanalmente o mensilmente dovranno essere fissati gli obiettivi da raggiungere durante lo svolgimento del lavoro agile. Il lavoratore dovrà compilare una scheda con la quale autocertifica il lavoro svolto. L'amministrazione si riserva di verificare il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 40 bis - Lavoro a distanza

1. Il lavoro a distanza può essere prestato anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.

2. Possono accedere al lavoro da remoto il Funzionario EQ e gli assistenti tecnici e amministrativi assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. L'accesso al lavoro agile avviene tramite richiesta formale da parte del dipendente e a seguito della stipula di un accordo individuale scritto tra amministrazione e dipendente che deve contenere i seguenti elementi essenziali:



- 1) La durata dell'accordo che può essere a termine o a tempo indeterminato.
- 2) Le giornate di lavoro da svolgersi in sede e quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi. Il personale scolastico potrà svolgere un massimo di 12 giornate mensili di lavoro a distanza. Il numero di tali giornate è definito nell'accordo individuale e dovrà tenere conto di condizioni di particolare necessità.
- 3) modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell'amministrazione, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni, salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81 del 2017;
- 4) ipotesi di giustificato motivo di recesso.
- 5) tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- 6) Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione lavorativa resa dal lavoratore all'esterno dei locali.
- 7) L'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione.
- 8) l'eventuale strumentazione che l'amministrazione fornisce per la durata dell'accordo individuale.

3. Il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.


Art. 40 ter - Regolamento sul lavoro a distanza

1. L'amministrazione provvederà ad approvare un regolamento dettagliato per la disciplina del lavoro a distanza da applicare nei confronti di tutto il personale di segreteria. A fronte dell'impossibilità di concedere il lavoro a distanza contemporaneamente ad un numero di dipendenti superiori a 2, nel medesimo regolamento saranno, altresì, individuati i seguenti criteri per la definizione di un ordine di preferenza tra i diversi lavoratori richiedenti:

- a) Dipendenti in gravidanza e nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 81/2017;
- b) Dipendenti sui quali grava la cura dei figli conviventi minori degli anni quattordici;
- c) Situazioni debitamente certificate di disabilità psico-fisiche del dipendente non già beneficiario di Legge n. 104/1992, tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
- d) Dipendenti direttamente fruitori o sui cui grava la cura di disabili ai sensi e per gli effetti della Legge n. 104/1992;

- 
- 
- 
- c) Dipendenti residenti in regioni o province diverse da quella della sede di lavoro con percorrenza superiore ai 100 km per i quali sarà preferita la consecutività delle giornate di lavoro a distanza;
 - f) Percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede di lavoro basata sull'utilizzo dei mezzi pubblici o privati su una distanza minima di 30 km tra andata e ritorno.
2. Tali criteri dovranno essere utilizzati qualora, ai fini della concessione del lavoro a distanza, si rendesse necessario procedere ad una scelta tra più dipendenti come, ad esempio, nelle ipotesi di richiesta di fruizione da parte di più lavoratori nelle medesime giornate lavorative.

Art.41 – Diritto alla disconnessione



1. Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL 2019/21 all'art. 30, comma 4 punto c8) e delle esigenze di funzionamento dell'istituto, si individuano le seguenti modalità di applicazione.

Individuazione degli strumenti utilizzabili

1. L'istituzione scolastica, per motivi comprovati di urgenza, può comunicare con il proprio personale **ESCLUSIVAMENTE** via: email, strumenti di comunicazione sincrona (Whatsapp, Telegram, Messenger).

Figure autorizzate ad utilizzare tali strumenti

1. Si concorda che **ESCLUSIVAMENTE** i due collaboratori del DS e i responsabili di plesso per i docenti e il DSGA per il personale ATA possono utilizzare lo strumento di comunicazione per inviare comunicazioni al personale;
2. Orari cui far ricorso a tali strumenti per contattare il personale dalle ore 7,30 alle ore 17,30;
3. Le figure suindicate possono utilizzare gli strumenti informatici individuati nelle seguenti fasce orarie (esempio: tra l'orario di apertura - chiusura della scuola, orario delle attività didattiche, ecc.) escludendo la possibilità di ricorso a tali strumenti nei giorni festivi e nelle ore notturne.

Eventuale limitazione ai vari strumenti in base alla disponibilità

1. Il lavoratore deve aver espressamente autorizzato l'amministrazione a tali forme di comunicazione;
2. Nel caso di attivazione della DDI
3. Nel caso in cui le autorità competenti, per motivi sanitari dispongano l'attivazione della D.D.I., vengono concordate le seguenti misure:
 - le comunicazioni di servizio rivolte ai docenti avverranno esclusivamente tramite registro elettronico (oppure indicare ulteriori modalità: e-mail, whatsapp, telegram, messenger), con un preavviso di almeno n. 2 giorni;
 - nel caso in cui il personale debba essere contattato per motivi d'urgenza, la comunicazione non potrà avvenire comunque prima delle ore 7,30 e non dopo le ore 17,30; nulla può essere imputato al personale nel caso in cui la comunicazione non avvenga in tale finestra di orario;
 - Le riunioni degli Organi Collegiali, secondo il piano delle attività già deliberato, potranno essere convocate non oltre le ore 19,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, salvo casi di comprovata urgenza;
 - Il personale ATA impiegato in modalità agile rispetta il proprio orario di servizio, come previsto dall'annuale piano delle attività del personale ATA.

CAPO VI DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DOCENTE

Art. 42 – Definizione del Piano Annuale delle attività del personale docente

1. Il personale docente, secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 1, CCNL 18/01/2024, concorre alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di progettazione, di ricerca, di coordinamento didattico e organizzativo;
2. In attuazione dell'autonomia scolastica, i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano triennale dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti (Art. 40, comma 3, CCNL 18/01/2024);
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone ex art. 43, comma 4, CCNL 18/01/2024, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive;
4. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno 63 scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7 CCNL 18.01.2024.

Art. 43 – Ore aggiuntive e ore eccedenti

Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria, distribuite in cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni con cittadinanza non italiana, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari;

Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all'atto della stipula del presente CCNL 18.01.2024.

L'art 45 CCNL 2019/2021 abroga l'art. 30 del CCNL 29/11/2007.

Art.44 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti

Fermo restando quanto previsto dall'art.43 del CCNL 2019/21 in particolare con riferimento agli obblighi di lavoro del personale docente articolati in attività di insegnamento e attività funzionali alla prestazione di insegnamento, il Dirigente Scolastico, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del supplente e al massimo sino a dieci giorni, individua il docente secondo i seguenti criteri:

- docenti che hanno debiti orari (per fruizione di permessi brevi);
- disponibilità a prestare ore eccedenti.

Art. 45 Attività funzionali all'insegnamento

1. L'art. 44 del CCNL 2019/2021 sostituisce il precedente art. 29 CCNL del 2007. I docenti svolgono attività individuali volte all'insegnamento ed attività collegiali.
2. Le attività individuali comprendono:
 - a) la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
 - b) la correzione degli elaborati;
 - c) i rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività collegiali invece si sviluppano mediante la partecipazione alle attività degli organi collegiali della scuola: Collegio docenti, consiglio di classe, consiglio di interclasse, svolgimento degli scrutini ed incontro con i genitori. Le ore che non sono destinate alle attività collegiali, saranno impiegate dai docenti per lo svolgimento delle attività stabilite nel PTOF;
4. Il Consiglio d'Istituto, sentito il collegio docenti, propone le modalità attraverso le quali deve svilupparsi il rapporto e l'attività di incontro tra il corpo docenti e le famiglie;
5. Con Regolamento d'Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall'art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività che non rivestano carattere deliberativo; con il medesimo strumento è possibile estendere lo svolgimento a distanza alle attività che rivestono carattere deliberativo (es. consiglio di classe, interclasse, gruppi per l'inclusione, etc.) sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a).

TITOLO TERZO - PARTE ECONOMICA CAPO I

Criteria per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa

Art. 46 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a) finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
 - b) finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 54, comma 4 del CCNL 2019/21;
 - c) finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal M.I.M. compresi i fondi relativi alla valorizzazione del personale di cui all'art.1,

- comma 249, Legge 160/2019);
- d) risorse per le aree a rischio;
 - e) ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
 - f) progetti nazionali e comunitari;
 - g) eventuali residui anni precedenti;
 - h) i fondi di cui al D.M. 63/2023.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, i compensi previsti per la retribuzione delle attività accessorie sono incrementati secondo quanto stabilito dalle tabelle E1.6, E1.7 e E1.8. del CCNL 2019- 2021.

Art. 47 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili

Le risorse per l'anno scolastico 2023/2024 comunicate dal M.I.M con nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 e la nota prot. n. 34614 dell'11 dicembre 2023, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato l'assegnazione della risorsa finanziaria di € 346,88 sul capitolo 2555, piano gestionale 5, a titolo di indennità di direzione sostituto DSGA anno scolastico 2022/2023.

Fondo Istituzione Scolastica	IMPORTI AL LORDO STATO			LORDO DIPENDENTE
	importo	parametro	TOTALE	TOTALE
PER CIASCUN PUNTO DI EROGAZIONE (plesso)	€ 2.556,67	5	€ 12.783,35	€ 9.633,27
PER CIASCUN ADDETTO in Organico (doc+ata)	€ 315,92	90	€ 28.432,80	€ 21.426,38
		TOTALI	€ 41.216,15	€ 31.059,65

Art. 48 - Funzioni strumentali

FUNZIONI STRUMENTALI	IMPORTI AL LORDO STATO			LORDO DIPENDENTE
	importo	parametro	TOTALE	TOTALE
Quota base	€ 1.438,04	1	€ 1.438,04	€ 1.083,68
Quota per docente in organico	€ 35,47	73	€ 2.589,31	€ 1.951,25
		TOTALI	€ 4.027,35	€ 3.034,93

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le Funzioni Strumentali alle esigenze dell'Istituto, i relativi finanziamenti vengono assegnati secondo la seguente ripartizione:

Area	Funzione Strumentale	Lordo dipendente
AREA 1	Gestione PTOF	€ 758,73
AREA 3	Interventi e servizi per gli alunni	€ 758,73
AREA 4	Registro Elettronico	€ 758,73
AREA 5	Valutazione d'istituto e rendicontazione sociale	€ 758,74

Art. 49 - Incarichi specifici del personale ATA

INCARICHI SPECIFICI	IMPORTI AL LORDO STATO			LORDO DIPENDENTE
	importo	parametro	TOTALE	TOTALE
Quota per posto di personale ATA escluso il DSGA	€ 150,72	16	€ 2.411,52	€ 1.817,27
		TOTALI	€ 2.411,52	€ 1.817,27

In forza dell'art. 35 del presente contratto integrativo d'istituto, gli incarichi specifici del personale ATA sono distribuiti secondo la seguente tabella:



ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		
NUMERO UNITA	DESCRIZIONE INCARICO	IMPORTO
1	Coordinamento area amministrativa e sostituzione DSGA	€ 200,00
1	Supporto Visite Guidate e Viaggi di Istruzione	€ 137,27
1	Gestione informatizzata stato giuridico e riallineamento della carriera carriera	€ 150,00
	TOTALE	€ 487,27

COLLABORATORI SCOLASTICI

NUMERO UNITA'	DESCRIZIONE INCARICO	IMPORTO
1	assistenza alunni H e pronto soccorso SEDE	€ 25,00
1	assistenza alunni H e pronto soccorso sede e attività di supporto all'ufficio di segreteria	€ 260,00
1	assistenza alunni H e pronto soccorso plesso Via Kennedy PT Primaria	€ 70,00
	assistenza alunni H e pronto soccorso plesso di Via Kennedy 1° Piano	€ 75,00
1	assistenza alunni H e pronto soccorso plesso di Via Kennedy PT Infanzia	€ 290,00
1	assistenza alunni H e pronto soccorso infanzia plesso di M.P. Mazzola ex Via degli Oleandri	€ 190,00
1	servizio fotocopie sede centrale	€ 90,00
1	Manutenzione SEDE	€ 70,00
1	Manutenzione via Kenendy	€ 110,00
1	Manutenzione Infanzia M.P. Mazzola ex via Degli Oleandri	€ 40,00
1	Servizio fotocopie plesso Kennedy	€ 110,00
	TOTALE	€ 1.330,00

Art. 50 - Criteri per la ripartizione delle risorse delle risorse del Fondo di Istituto

DESCRIZIONE	TOTALE lordo dipendente	ECONOMIA	TOTALE COMPLESSIVO lordo dipendente
FIS	31.059,65	827,43	31.887,08
Funzioni Strumentali	3.034,93		3.034,93
Incarichi aggiuntivi al personale ATA	1.817,27		1.817,27
Ore eccedenti	1.463,30	3.201,76	4.665,06
Valorizzazione del merito	9.371,42	92,91	9.464,33
Area a rischio	69,56	48,91	118,47

Totale Finanziamento MOF 2023/2024	46.816,13	=====	=====
Totale Economie A.S. 2022/2023	=====	4.171,01	=====
Totale Generale Finanziamento 2023/24 + economie 2022/23	46.816,13	4.171,01	50.987,14
Finanziamento Indennità di Direzione Sostituto DSGA 2022/2023	346,88		346,88
Totale Generale	47.163,01	4.171,01	51.334,02

DESCRIZIONE	TOTALE lordo dipendente	ECONOMIA	TOTALE COMPLESSIVO lordo dipendente
FIS 2023/2024	31.059,65	827,43	31.887,08
Indennità di amministrazione al DSGA	3.450,00	=====	3.450,00
Indennità di amministrazione al sostituto	574,00	=====	574,00
Totale Fis Disponibile alla Contrattazione di Istituto 2023/2024	27.035,65	827,43	27.863,08

Il fondo di Istituto per l'anno 2023/2024 (€ 31.059,65) decurtato delle somme da destinare al DSGA (ed al sostituto) (€ 3.450,00+€ 574,00) = € 27.035,65 e maggiorato dalle seguenti economie:

- € 827,43 relative a Economie Fis 2022/2023 (per la specifica si veda la comunicazione del DSGA Prot.2171/2024 del 13/02/2024);
- € 2.000,00 stornate, come da verbale RSU del 24 ottobre 2023, dalle economie ore eccedenti 2022/2023 e anni pregressi;
- € 346,88 per indennità di direzione sostituto DSGA a.s. 2022/2023 (nota MIM Prot.34614 dell'11 dicembre 2023)

ammonta a complessivi **€ 30.209,96** da ripartire in misura rispettivamente del 70% e del 30% della somma assegnata, tra personale docente e personale ATA.

La somma complessiva disponibile pari ad **€ 30.209,96** lordo dipendente pertanto, sarà utilizzata nelle misure di seguito riportate:

Somma complessiva disponibile decurtata dalle indennità di direzione del dsга e sostituto (l.d.)	somma da destinare al personale docente (lordo dipendente) 70%	somma da destinare al personale ATA, escluso il DSGA (lordo dipendente) 30%
€ 30.209,96	€ 21.146,97	€ 9.062,99

Docenti

Il fondo di istituto contrattato da utilizzare per il pagamento delle attività del personale docente ammonta a complessive **€ 21.146,97**.

ATTIVITA' FONDO ISTITUTO 2023/2024	ore	quota oraria	totale EURO
1° COLLABORATORE DS	250	€ 19,25	€ 4.812,50
2° COLLABORATORE DS	150	€ 19,25	€ 2.887,50
RESP. PLESSO G.LONGO	70	€ 19,25	€ 1.347,50
RESP. PLESSO INFANZIA OLEANDRI	45	€ 19,25	€ 866,25
RESP. PLESSO INFANZIA KENNEDY – SEZ STACCATA	20	€ 19,25	€ 385,00
PRESIDENTE INTERCLASSE 1	15	€ 19,25	€ 288,75
PRESIDENTE INTERCLASSE 2	15	€ 19,25	€ 288,75
PRESIDENTE INTERCLASSE 3	15	€ 19,25	€ 288,75
PRESIDENTE INTERCLASSE 4	15	€ 19,25	€ 288,75
PRESIDENTE INTERCLASSE 5	15	€ 19,25	€ 288,75
PRESIDENTE INTERSEZIONE	15	€ 19,25	€ 288,75
COORDINATORE H PRIMARIA	60	€ 19,25	€ 1.155,00
COORDINATORE H INFANZIA	60	€ 19,25	€ 1.155,00
Segretario INTERCLASSE 1	6	€ 19,25	€ 115,50
Segretario INTERCLASSE 2	6	€ 19,25	€ 115,50
Segretario INTERCLASSE 3	6	€ 19,25	€ 115,50
Segretario INTERCLASSE 4	6	€ 19,25	€ 115,50
Segretario INTERCLASSE 5	6	€ 19,25	€ 115,50
Segretario INTERSEZIONE	6	€ 19,25	€ 115,50
tutor neo immessi	21	€ 19,25	€ 404,25
REFERENTE ATTIVITA' SPORTIVE / primaria	10	€ 19,25	€ 192,50
REFERENTE ATTIVITA' SPORTIVE /infanzia	10	€ 19,25	€ 192,50
REF. ALIM. SALUTE E AMBIENTE- PRIMARIA	10	€ 19,25	€ 192,50
REF. ALIM. SALUTE E AMBIENTE- INFANZIA	10	€ 19,25	€ 192,50
REFERENTE LEGALITA' – BULLISMO E CYBERBULLISMO	20	€ 19,25	€ 385,00

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA	10	€ 19,25	€ 192,50
COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI 6 PERSONE	8	€ 19,25	€ 154,00
	8	€ 19,25	€ 154,00
	8	€ 19,25	€ 154,00
	8	€ 19,25	€ 154,00
	8	€ 19,25	€ 154,00
	10	€ 19,25	€ 192,50
COMMISSIONE CONTINUITA' (4 persone)	10	€ 19,25	€ 192,50
	10	€ 19,25	€ 192,50
	10	€ 19,25	€ 192,50
	10	€ 19,25	€ 192,50
RESPONSABILE SICUREZZA	10	€ 19,25	€ 192,50
GRUPPO GOSP 3 persone	10	€ 19,25	€ 192,50
	10	€ 19,25	€ 192,50
	10	€ 19,25	€ 192,50
TEAM DIGITALE 4 PERSONE	15	€ 19,25	€ 288,75
	15	€ 19,25	€ 288,75
	15	€ 19,25	€ 288,75
	15	€ 19,25	€ 288,75
REFERENTE VISITE GUIDATE	10	€ 19,25	€ 192,50
SEGRETARIO VERBALIZZANTE CONSIGLIO	8	€ 19,25	€ 154,00
SEGRETARIO VERBALIZZANTE COLLEGIO	8	€ 19,25	€ 154,00
COMMISSIONE ELETTORALE	10	€ 19,25	€ 192,50
	1098		€ 21.136,50

Ref
[Signature]

Personale ATA

RIPARTIZIONE PERSONALE ATA FONDO DI ISTITUTO

La ripartizione ATA è la seguente: il 75,00% in favore dei Collaboratori Scolastici ed il 25,00 % circa in favore degli assistenti amministrativi

Totale da contrattare	€ 9.062,99		
A.A	€ 2.265,75		
C.S	€ 6.797,24		
totale	€ 9.062,99		

[Signature]

[Signature]

Pare opportuno fare una premessa relativa agli compensi orari per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo del personale ATA:

decorrenza compensi accessori	Collaboratori Scolastici	Assistenti Amministrativi	DSGA
Fino al 31 dicembre 2023	€ 12,50	€ 14,50	€ 18,50

decorrenza compensi accessori	Operatori/Collaboratori	Assistenti	Funzionari
Dal 1° gennaio 2024	€ 13,75	€ 15,95	€ 20,35

Ripartizione quota Collaboratori Scolastici

Relativamente alla pianta organica del personale:

N. UNITA' ORGANICO DIRITTO	N. UNITA' SU ADEGUAMENTO ORGANICO DI DIRITTO	N. UNITA' SU CONTRATTI AGENDA SUD E PNRR
12	2	2
Di cui 8 unità con contratto a tempo indeterminato e n.4 unità con contratto dall'1/9/2023 fino al 30 giugno 2024 (n.1 unità ha cessato il servizio in data 7/2/2024 e sul posto vacante è stata nominata una supplente dal 9/2/2024 all'8/6/2024	n.2 unità con contratto dall'1/9/2023 al 30/06/2024	n.1 unità contratto agenda sud dall'11/10/2023 al 15/04/2024 (salvo proroga) n.1 unità PNRR dal 16/11/2023 al 15/4/2024 (salvo proroga) assente per maternità (nominata supplente dal 4/12 al 31/12/2023. Per il 2024 l'USR non ha autorizzato la proroga per mancanza di fondi

Hanno dato disponibilità ad eseguire prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo n.13 collaboratori.

Relativamente alla preferenza di utilizzo delle ore prestate in eccedenza all'orario d'obbligo, risulta la seguente situazione:

- otto (8) collaboratori scolastici preferiscono il pagamento delle ore (va segnalato che due collaboratori scolastici hanno espresso la volontà di preferire il pagamento delle ore prestate

in eccedenza ma nello stesso tempo non avevano dato disponibilità ad eseguire lavoro straordinario ma hanno barrato comunque la voce di preferire il pagamento);

- sette (7) collaboratori scolastici preferiscono fruire le ore prestate come compensativo;

Per quanto riguarda la disponibilità a prestare ore di straordinario in eccedenza rispetto al massimo contrattato con le RSU, la situazione è la seguente: n.8 dipendenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, preferiscono fruire di giorni di compensativo, mentre n.5, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, hanno espresso la volontà di averle retribuite.

Si propone di accantonare la somma di € 2.475,00 per la retribuzione di un massimo di ore 180 di lavoro straordinario (da distribuire ipoteticamente: circa 25 ore per ognuno dei sei collaboratori scolastici che hanno dato disponibilità a prestare ore di straordinario e circa n.15 ore per ognuno dei due collaboratori scolastici che pur non avendo dato disponibilità allo straordinario hanno barrato la voce di preferire esclusivamente il pagamento.

€ 6.797,24	€ 2.475,00	36,41	pari a 180 ore
	Intensificaz	%	
€ 6.797,24	€ 4.322,24	63,59	pari a 315 ore circa

Come intensificazione si propone:

- Sostituzione colleghi assenti fino ad un massimo di n. 100 ore (€ 1.375,00);
- Manutenzione e/o assistenza hardware e software sede e kennedy fino ad un massimo di n. 10 ore (€ 137,50);
- Servizio esterno fino ad un massimo di n.15 ore (€ 206,25);
- Gestione e consegna materiale di facile consumo, igienico e di pulizia fino ad un massimo 30 ore (€ 412,50);
- Sistemazione e spostamento documenti archivio fino ad un massimo 45 ore (€ 618,75);
- Assistenza e collaborazione preparazione eventi e riunioni organi collegiali sede fino ad un massimo di 20 ore (€ 275,00);
- Attività di sistemazione arredi e/o traslochi fino ad un massimo di n. 35 ore (€ 481,25);
- Reperibilità in orario extrascolastico fino ad un massimo di n.50 ore (€ 687,50);
- Altre attività individuate su specifiche esigenze dell'Istituzione Scolastica urgenti e non programmabili e da quantificare a consuntivo fino ad un massimo di 10 ore (€ 137,50) più € 9,01 da potere liquidare in forma forfettaria;

1) Per quanto riguarda lo straordinario:

- a) qualora le ore disponibili non fossero sufficienti a garantire la retribuzione di tutte le ore prestate, si procederà alla commutazione delle ore non pagate in riposo compensativo;
- b) qualora i collaboratori scolastici che hanno espresso la volontà di avere retribuite le ore di straordinario non le abbiano prestato tutte, o una parte, rispetto al numero di ore contrattate (25 ore o 15 ore), si potrà procedere, entro il limite fissato (180 ore e/o fino alla capienza delle eventuali economie registrate su altre attività), all'utilizzo delle economie registrate per

- disporre, a favore dei collaboratori scolastici che hanno superato il limite contrattato, un ulteriore pagamento delle ore prestate in eccedenza al suddetto limite;
- 2) Qualora, relativamente all'intensificazione, le ore dichiarate superino quelle che è possibile retribuire con il budget disponibile, si procederà ad un abbattimento orario proporzionale.

È prevista, in caso di economie, la possibilità di spostamento delle somme ATA da una categoria all'altra, da una voce all'altra e da Collaboratori Scolastici a Assistenti Amministrativi e viceversa.

Ripartizione quota Assistenti Amministrativi

Relativamente alla pianta organica del personale:

N. UNITA' ORGANICO DIRITTO	N. UNITA' SU ADEGUAMENTO ORGANICO DI DIRITTO
4	1
Con contratto a tempo indeterminato. Una unità è in servizio con contratto di lavoro part-time (18 ore settimanali). Sullo spezzone orario è in servizio una unità con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2024.	n.1 unità con contratto dall'1/9/2023 al 30/06/2024

Degli assistenti amministrativi (considerati 6 in totale), quattro (4) hanno dato disponibilità ad effettuare lavoro straordinario.

Relativamente alla preferenza di utilizzo delle ore prestate in eccedenza all'orario d'obbligo, risulta la seguente situazione: quattro (4 di cui uno non aveva dato disponibilità a prestare lavoro straordinario) assistenti amministrativi preferiscono fruire di giorni di compensativo, mentre, un (1) preferisce il pagamento.

Per quanto riguarda la disponibilità a prestare ore di straordinario in eccedenza rispetto al massimo contrattato con le RSU, la situazione è la seguente: n.3 dipendenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, preferiscono fruire di giorni di compensativo, mentre 1, compatibilmente con le risorse finanziarie, il pagamento.

Si propone di

- accantonare la somma di € 239,25 per la retribuzione di un massimo di ore 15 di lavoro straordinario;

	€ 2.265,75	€ 239,25	10,56		
		Intensificaz	%		
	€ 2.265,75	€ 2.026,50	89,44	pari a ore	127 circa

Come intensificazione si prevedono le seguenti attività:

- Sostituzione colleghi assenti fino ad un massimo di (40 ore) per complessive € 638,00;
- Sistemazione e spostamento documenti archivio (30 ore) pari ad € 478,50;
- Supporto fotocopie con collaboratore scolastico assegnato (5 ore) pari ad € 79,75
- Sistemazione, controllo, gestione e consegna beni della scuola e magazzino (5 ore) pari ad € 79,75;
- Supporto docenti registro elettronico (5 ore) pari ad € 79,75;
- Eventuale gestione pratiche arretrate e utilizzo nuove piattaforme web (40 ore) pari ad € 638,00;
- Attività urgenti ed indifferibili non programmate e da quantificare a consuntivo (2 ore) pari ad € 31,90 più € 0,85 da potere liquidare in forma forfettaria.

1) Per quanto riguarda lo straordinario qualora le ore disponibili non fossero sufficienti a garantire la retribuzione delle ore prestate si procederà alla commutazione delle ore non pagate in riposo compensativo.

2) Qualora, relativamente all'intensificazione, le ore dichiarate superino quelle che è possibile retribuire si procederà ad un abbattimento orario proporzionale.

È prevista, in caso di economie, la possibilità di spostamento delle somme ATA da una categoria all'altra, da una voce all'altra e da Assistenti Amministrativi a Collaboratori Scolastici e viceversa.

Va ricordato che il personale dichiarato inidoneo potrà accedere al fondo di istituto compatibilmente con le nuove funzioni attribuitegli; nello specifico, se il personale è stato dispensato dalle pulizie, non potrà accedere al fondo di istituto, se la figura richiesta dovrà garantire oltre alla sorveglianza anche la pulizia dei locali.

Art. 51 - Compensi per sostituzione colleghi assenti

ORE ECCEDENTI	IMPORTI AL LORDO STATO			LORDO DIPENDENTE
	importo	parametro	TOTALE	
Quota per docente SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	€ 26,60	73	€ 1.941,80	€ 1.463,30
ECONOMIE AA.PP.			€ 4.248,74	€ 3.201,76
Storno economie ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a favore del FIS come da verbale RSU del 24/10/2023			€ 2.654,00	€ 2.000,00
TOTALI			€ 3.536,54	€ 2.665,06

Con detto finanziamento si procederà alla retribuzione delle ore prestate dal personale docente per la sostituzione del personale assente.

Art. 52 - Compensi per aree a rischio

I compensi previsti per le aree a rischio verranno assegnati ai docenti o al docente per la realizzazione delle attività specifiche deliberate dal Collegio dei Docenti:

AREA A RISCHIO	IMPORTI AL LORDO STATO			LORDO DIPENDENTE
	importo	parametro	TOTALE	TOTALE
art.2, comma 2, CCNL 7/8/2014	€ 92,30	1	€ 92,30	€ 69,56
ECONOMIE AA.PP.			€ 64,90	€ 48,91
TOTALI			€ 157,20	€ 118,47

Art. 53 - Valorizzazione del personale

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	IMPORTI AL LORDO STATO		LORDO DIPENDENTE
		TOTALE	TOTALE
ai sensi legge 27 dicembre 2019, n.160, comma 249		€ 12.435,87	€ 9.371,42
ECONOMIE AA.PP.		€ 123,29	€ 92,91
TOTALI		€ 12.559,16	€ 9.464,33

Il finanziamento come sopra indicato ammonta a complessivi **€ 9.464,33** da ripartire in misura rispettivamente del 70% e del 30% della somma assegnata, tra personale docente e personale ATA.

La somma complessiva disponibile pari ad **€ 9.464,33** lordo dipendente pertanto, sarà utilizzata nelle misure di seguito riportate:

Somma complessiva disponibile (l.d.)	somma da destinare al personale docente (lordo dipendente) 70%	somma da destinare al personale ATA, escluso il DSGA (lordo dipendente) 30%
€ 9.464,33	€ 6.625,03	€ 2.839,30

Ripartizione somma destinata al personale ATA

La ripartizione al personale ATA della somma disponibile per la valorizzazione del personale della scuola di complessivi € 2.839,30 è la seguente: il 69,00% in favore dei Collaboratori Scolastici ed il 31,00% in favore degli assistenti amministrativi

Totale da contrattare	€	2.839,30		
A.A	€	880,18		
C.S	€	1.959,12		
totale	€	2.839,30		

RM
AA

COLLABORATORI SCOLASTICI

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	N. UNITA	TOTALE ORE	IMPORTO ORARIO	totale EURO
Coordinamento al fine di favorire l'efficienza dell'attività lavorativa e la gestione delle eventuali conflittualità	1	15	13,75 €	€ 206,25
Disponibilità alla flessibilità operativa e oraria	8	40	13,75 €	€ 550,00
SERVIZIO DI PORTINERIA SEDE	1	9	13,75 €	€ 123,75
PRESIDIO INGRESSI SORVEGLIANZA IN ENTRATA	7	42	13,75 €	€ 577,50
ASSISTENZA IGIENE SCUOLA INFANZIA SEDE	1	6	13,75 €	€ 82,50
ASSISTENZA IGIENE SCUOLA INFANZIA OLEANDRI	2	12	13,75 €	€ 165,00
ASSISTENZA IGIENE SCUOLA INFANZIA KENNEDY	3	18	13,75 €	€ 247,50
TOTALE GENERALE		142		€ 1.952,50

AA

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	N. UNITA	TOTALE ORE	IMPORTO ORARIO	totale EURO
FLESSIBILITA' ORARIA E OPERATIVA	4	20	15,95 €	€ 319,00
Miglioramenti apportati e buone prassi lavorative	1	20	15,95 €	€ 319,00
ATTUAZIONE MANUALE GESTIONE DOCUMENTALE E ATTUAZIONE FEA	3	15	15,95 €	€ 239,25
TOTALE GENERALE		55		€ 877,25

Ripartizione somma destinata al personale DOCENTE

La ripartizione al personale DOCENTE della somma disponibile per la valorizzazione del personale della scuola di complessivi € 6.625,03 viene così contrattata:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ore	quota oraria	totale EURO
INTEGRAZIONE RESPONSABILE SICUREZZA	20	€ 19,25	€ 385,00
INTEGRAZIONE 2°COLLABORATORE DS	10	€ 19,25	€ 192,50
INTEGRAZIONE RESP. PLESSO G.LONGO	10	€ 19,25	€ 192,50
INTEGRAZIONE RESP. PLESSO INFANZIA OLEANDRI	10	€ 19,25	€ 192,50
INTEGRAZIONE RESP. PLESSO INFANZIA KENNEDY – SEZ STACCATA	10	€ 19,25	€ 192,50
Integrazione SEGRETARIO VERBALIZZANTE CONSIGLIO	7	€ 19,25	€ 134,75
Integrazione SEGRETARIO VERBALIZZANTE COLLEGIO	7	€ 19,25	€ 134,75
Referente EDUCAZIONE CIVICA (2 DOC INFANZIA)	6	€ 19,25	€ 115,50
SUPPORTO PROGETTAZIONE	25	€ 19,25	€ 481,25
SUPPORTO DS PROGETTAZIONE	25	€ 19,25	€ 481,25
SUPPORTO DS PROGETTAZIONE	25	€ 19,25	€ 481,25
Integrazione Segretario INTERCLASSE 1	4	€ 19,25	€ 77,00
Integrazione Segretario INTERCLASSE 2	4	€ 19,25	€ 77,00
Integrazione Segretario INTERCLASSE 3	4	€ 19,25	€ 77,00
Integrazione Segretario INTERCLASSE 4	4	€ 19,25	€ 77,00
Integrazione Segretario INTERCLASSE 5	4	€ 19,25	€ 77,00
Integrazione Segretario INTERSEZIONE	4	€ 19,25	€ 77,00
Integrazione COMMISSIONE ELETTORALE	5	€ 19,25	€ 96,25
INTEGRAZIONE COMMISSIONE FORMAZIONI CLASSI PRIMARIA 6 DOC	28	€ 19,25	€ 539,00
REFERENTE INVALSI	25	€ 19,25	€ 481,25
SITO WEB	70	€ 19,25	€ 1.347,50
Integrazione COORDINATORE H PRIMARIA	10	€ 19,25	€ 192,50
Integrazione COORDINATORE H INFANZIA	10	€ 19,25	€ 192,50
integrazione REFERENTE LEGALITA' – BULLISMO E CYBERBULLISMO	5	€ 19,25	€ 96,25
	332		€ 6.391,00

La somma residua di € 234,03 potrà essere utilizzata a consuntivo per attività urgenti ed indifferibili e pertanto non programmate.

Art. 54- Accesso ed assegnazione degli incarichi

Il conferimento degli incarichi al personale scolastico e relativi a **tutti** i progetti dell'Istituto scolastico deve essere oggetto di contrattazione.

Per gli incarichi relativi a tutti i progetti della scuola, il Dirigente Scolastico, assunta la delibera del Piano delle Attività da parte del Collegio dei Docenti e del Piano formulato dal DSGA per il personale ATA provvede, con apposita comunicazione formale, ad acquisire le disponibilità del personale docente e ATA fissando un termine entro il quale devono manifestare l'interesse all'attribuzione di tali attività che potranno essere compensate in modo orario o forfettario se retribuite con il FIS.

Nell'affidamento dell'incarico sono indicati:

- a. la delibera del Collegio dei docenti;
- b. l'attività da effettuare;
- c. il compenso da corrispondere (orario o forfettario).


Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate, documentate e verificate.

CAPO VII

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Art. 55 - Adozione provvedimenti

1. Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
2. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a:
 - esecuzione dei progetti comunitari;
 - adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini);
 - assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
 - supporto informatico ai docenti nell'uso del registro elettronico;
 - altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative;
3. Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti;
4. In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare eventuali ore prestate in orario eccedente ed utilizzare le stesse a richiesta come recupero, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica;
5. Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere garantita una adeguata attività formativa che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate.



TITOLO QUARTO

ASSEGNAZIONE DOCENTI ED ATA AI PLESSI FUORI DAL COMUNE SEDE DELL'ISTITUTO

CAPO I

Assegnazione del personale ai plessi (fuori Comune sede istituto)

Art. 56 - Assegnazione dei docenti ai Plessi

1. In applicazione della norma prevista dall'art. 3 comma 2 dell'ipotesi di CCNI sulla mobilità 2022/2025 i docenti titolari presso l'istituto sono assegnati ai plessi al di fuori dal Comune di titolarità dell'istituto, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo i seguenti criteri di competenza della contrattazione integrativa.

2. Restano ferme le competenze esclusive del Dirigente Scolastico in materia di assegnazione dei docenti ai plessi, anche nel rispetto dell'art. 2 del CCNI succitato.

3. Il Dirigente, pertanto, provvede all'assegnazione dei docenti dell'Istituzione scolastica ai plessi fuori dal Comune dell'Istituto di titolarità nel rispetto dei seguenti criteri:

- *Rispetto della priorità riconosciuta ex L. 104-92 nel caso di handicap personale o di assistenza;*
- *Rispetto di altre leggi relative alla mobilità che riconoscono un diritto di precedenza (es. maternità);*
- *Garantire la continuità su cattedra e didattica;*
- *Maggiore anzianità di servizio nella sede (in caso di riduzione del numero di cattedre disponibili per una classe/corso, con pari requisiti);*
- *Garantire l'insegnamento della lingua inglese;*
- *Richiesta formale da parte del docente interessato, indirizzata al Dirigente scolastico e motivata;*
- *Rispetto della graduatoria d'Istituto;*
- *I docenti supplenti saranno assegnati ai vari plessi onde garantire la continuità con le cattedre dell'anno precedente, assicurando così stabilità nell'insegnamento, nonché in base alla graduatoria dalla quale hanno ricevuto la nomina o, laddove possibile, in base alle richieste personali e motivate;*
- *Discrezionalità del Dirigente, legata alla visione della didattica complessiva dell'intero Istituto scolastico.*

4. Laddove dovesse verificarsi la chiusura e/o sospensione temporanea delle attività di un plesso, per ragioni di diversa natura, i docenti in servizio presso lo stesso saranno adoperati negli altri plessi in sostituzione eventuale dei colleghi assenti in base ad una equa ripartizione e turnazione, stabilita a priori tenendo conto dell'orario lavorativo dei docenti medesimi;

5. Il personale docente supplente sarà destinato nelle varie sedi per continuità nelle classi assegnate l'anno precedente, ovvero secondo l'ordine della graduatoria da cui è avvenuta la nomina oppure secondo richiesta individuale in base alla posizione in graduatoria, salvo comprovate motivazioni;

Art. 57 - Assegnazione del personale Docente alle classi

1. I criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi vengono stabiliti in Consiglio d'Istituto, pur rimanendo prerogativa del DS, informata la RSU e tenuto conto dei criteri di massima formulati dal Collegio Docenti;
2. In caso di contrazione di posti si utilizzerà la graduatoria di Istituto per i docenti interessati. La continuità didattica è il criterio prioritario per l'assegnazione dei docenti di ruolo alle classi, salvo situazioni di verificata incompatibilità e salvo sopravvenute esigenze organizzative non altrimenti risolvibili;
3. Sulle classi prime della scuola primaria, laddove possibile, si cercherà di assegnare ad ogni sezione almeno un insegnante di ruolo con un monte-ore significativo. Per l'assegnazione di un docente a un gruppo classe si terrà conto delle specifiche competenze certificate, delle esperienze professionali accertate e delle capacità di gestione e relazionali.

Art. 58 - Assegnazione personale ATA ai plessi

1. Tenuto conto che gli uffici amministrativi sono presenti nella sede centrale di Corso Isola delle Femmine, l'assegnazione ai plessi riguarda la componente dei collaboratori scolastici.
2. In applicazione della norma prevista dall'art. 3 CCNI sulla mobilità 2022/2025, il personale titolare presso l'istituto sarà destinato ai plessi secondo i seguenti criteri:
 - *Rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza (secondo quanto previsto dal CCNI mobilità);*
 - *Condizioni derivanti dall'applicazione di altre leggi (es. maternità);*
 - *Richiesta dell'interessato con formale richiesta al Dirigente Scolastico;*
 - *Esigenze specifiche dell'Istituzione Scolastica legate alla vicinanza dal luogo di lavoro del personale in servizio;*
 - *Continuità del servizio;*
 - *Graduatoria di istituto.*
- Il personale ATA supplente sarà destinato nelle varie sedi confermando, nei limiti delle possibilità, la sede se già assegnata l'anno precedente e, successivamente, per sorteggio.

TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI FINALI CAPO I

Liquidazione dei compensi

Art. 59 - Determinazione di residui

1. Nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non realizzate o realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato entro la fine delle attività didattiche (30/06), al fine di destinare le risorse non utilizzate.

Art. 60 - Liquidazione dei compensi


1. I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello Stato servizio VI stipendi, entro il 30/06 e, comunque, entro e non oltre, il 31/08 dell'anno scolastico di riferimento, salvo le ipotesi d'indisponibilità del POS e/o malfunzionamento delle piattaforme predisposte per il pagamento dei medesimi compensi.

Art. 61- Certificazione di compatibilità economico/finanziaria



1. La presente ipotesi di Contratto Integrativo di istituto verrà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria corredata dalla Relazione Tecnico-Finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dalla Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico.

Art.62 - Disposizioni finali



Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 2019/21 e del CCNL 2006/09 per le disposizioni ancora in vigore.

CAPO II

Informazione ai sensi dell'art.30 CCNL 2019/21

Art. 63 – Informazione sull'applicazione delle disposizioni contrattuali

- 
1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto;
 2. Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 30, comma 10, lettera b3) CCNL 18.01.2024, rendiconta annualmente tutti i compensi relativi all'utilizzo delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa precisando, per ciascuna delle attività retribuite liquidate al personale in servizio (Docente, educatore e A.T.A.) l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti, escludendo ogni possibile elemento di associazione del compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

Capaci li, 08 maggio 2024

Le parti:

RSU e Organizzazioni Sindacali

Marretta Rita Maria	<i>Rita Maria Marretta</i>
Romano Francesco	<i>Romano Francesco</i>
Tomaselli Giustina	<i>Giustina Tomaselli</i>

Il Dirigente Scolastico Reggente
Simonetta Calafiore